

	<p>DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK" Piazzale Gianinetto 1, 10040 Leini - To CM. TOEE122007 C.F. 83031680016 Tel. 011 9988050 e-mail: toee122007@istruzione.it PEC: toee122007@pec.istruzione.it sito web: www.afrankleini.edu.it</p>	
---	---	---

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "A. FRANK"-LEINI
Prot. 0007063 del 26/06/2025
VI (Uscita)

APPENDICE 1 DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Regolamento d'Istituto dell'attività negoziale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.I. 129/2018 e del D.Lgs. 36/2023

e

Criteri per la selezione degli esperti esterni.

Deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/09/2024 – delibera. n. 20

Deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 16/09/2024 – delibera. n. 20

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e, in particolare, l’articolo 10 relativo alle attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO l’articolo 1° art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, inerente al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 1, commi 65 e 67, relativo all’acquisizione del codice identificativo di gara (CIG);

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e integrazioni, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari degli affidamenti;

VISTO il Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari degli affidamenti;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA la Nota Circolare 11 marzo 2008, n. 2, del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), recante disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 34815, del 2 agosto 2017, relativa alla procedura di individuazione del personale esperto e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, sul “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il Quaderno novembre 2020, n. 3, del Ministero dell’Istruzione, recante “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera n. 261 dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) del 20 giugno 2023, riguardante la “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale”;

VISTA la Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 24 – FVOE di Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale;

VISTA la Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale di Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»;

VISTA la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 28 Trasparenza di Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché

alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la Delibera n. 272 dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) del 20 giugno 2023, recante "Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36", in materia di Casellario Informativo, in vigore dal 1° luglio 2023, in attuazione dell'art. 222, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la Delibera n. 582 dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) del 13 dicembre 2023, riguardante la "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";

VISTA la Delibera n. 601 dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) del 19 dicembre 2023, recante "Modificazione ed integrazione della Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

VISTO il Comunicato dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024, recante "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro";

VISTO il Quaderno febbraio 2024, n. 1, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)";

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi deve essere adottato un provvedimento in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate dalla stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

CONSIDERATO che il provvedimento si configura quale atto di natura regolamentare idoneo a individuare tali fattispecie; **CONSIDERATO** inoltre, che tale regolamento rappresenta l'atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in economia;

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del D. Lgs. 36/2023 recante codice dei contratti pubblici (di seguito definito anche "Codice"), per gli affidamenti in economia;

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a) e dall'art. 55, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l'oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, nonché i criteri e i limiti a cui il Dirigente Scolastico deve attenersi per gli acquisti;

ADOTTA

il presente Regolamento d'Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell'Istituzione scolastica per l'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti al reclutamento degli esperti esterni. Il medesimo Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023 "cd. Codice dei contratti pubblici".

Art. 1 Finalità, principi e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del DS, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, **Codice dei contratti pubblici**, con la finalità di

assicurare che l'attività medesima, svolta ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) DI n.129 del 28 agosto 2018, avvenga nel rispetto dei principi dettati dal nuovo Codice, semplifichi e renda tempestivi i processi di acquisto, garantisca la qualità delle prestazioni rese all'Istituzione scolastica.

Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti.

L'attività negoziale e contrattuale avviene ispirandosi ai principi fondamentali di legalità, economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca del risultato e di fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Art. 2 – Limiti e poteri dell'attività negoziale

Il dirigente scolastico

- a) Quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- b) Provvede direttamente agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 10.000 nel rispetto della legislazione vigente e del presente Regolamento, nonché delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione;
- c) Applica per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a Euro 10.000, le procedure previste dal D.Lgs 36/2023 e disciplinate dal presente regolamento.
- d) Può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al DSGA o a uno dei propri collaboratori, come previsto all'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001. Al DSGA compete, comunque, l'attività negoziale connessa al fondo economale.
- e) Si avvale nello svolgimento dell'attività negoziale dell'attività istruttoria del DSGA.
- f) Può avvalersi dell'opera di esperti esterni nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), del DI n. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni

chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d'istituto, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 che delibera in ordine a:

- a) all'accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere per i contratti di durata pluriennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria;
- j) all'acquisto di immobili;

Il Dirigente Scolastico applica i criteri e i limiti del presente regolamento (ai sensi dell'art. 2 del DI 129/2018) per:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a Euro 10.000
- b) contratti di sponsorizzazione;

- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima, da parte di soggetti terzi;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali, come di seguito disciplinato;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale per le minute spese.

Art. 3 – Lavori, servizi e forniture- Criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione

I lavori, servizi e forniture sono effettuati nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e la pubblicità. L'affidamento di lavori, servizi e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.

È fatta salva l'adesione al sistema convenzionale previsto dall'art. 26 della Legge n. 488/2009 e successive modifiche ed integrazioni (CONSIP): Per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma previo confronto con i parametri qualità-prezzo offerti nelle convenzioni medesime.

L'acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 50 del D.lgs. 36/2023 che si possono riassumere nei seguenti punti:

- a. dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che tenga quindi conto oltre al prezzo, anche diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità;
- b. il minor prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni tecniche specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'Istituto e cioè ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del D.lgs. 26/2023.1.

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 241/1990, il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare la massima trasparenza, motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, nonché del rispetto del principio di rotazione, così come disciplinato e disposto dall'art. 49 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 23/2023).

Art. 4 Soglie di rilevanza europea e programmazione

Come previsto all'art. 14 comma 1 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, tenuto conto dei Regolamenti di aggiornamento delle soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni a partire dal 1° gennaio 2024 (Regolamento Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, n. 2496, n. 2497, n. 2510), l'Istituzione scolastica si attiene alle seguenti soglie di rilevanza comunitaria:

- a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni
- b) euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi.

Tali soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

È vietato il frazionamento degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico previsto dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici; al fine di evitare il frazionamento artificioso è necessario prevedere una corretta definizione del fabbisogno e una specifica programmazione degli acquisti.

Sono soggetti all'obbligo di programmazione triennale:

- a) i lavori pubblici di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 150.000,00
- b) gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 143.000,00.

Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 5 - MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE –

L’Istituzione scolastica procede all’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia secondo le modalità di seguito indicate:

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al libro II Parte I del Codice dei Contratti Pubblici avvengono nel rispetto dei principi generali di cui alla parte I titolo I, e di quanto disposto agli articoli Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti), Art. 50. (Procedure per l’affidamento), Art. 51. (Commissione giudicatrice), Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti), Art. 53. (Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive), Art. 54. (Esclusione automatica delle offerte anomale), Art. 55. (Termini dilatori), Art. 16. (Conflitto di interessi), Art. 28. (Trasparenza dei contratti pubblici), Art. 57. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale).

a) Acquisizione di forniture e servizi per importi fino a Euro 10.000

Nell'affidamento dei contratti il cui valore non ecceda l'importo di Euro 10.000 vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di forniture e servizi per importi fino a euro 10.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, svolge l'attività negoziale necessaria per l'attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto che, ai sensi dell'Art. 4 c. 4 del D.I. 129/2018, comprende l'autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua realizzazione. La procedura di acquisto viene determinata, in piena autonomia dal Dirigente, fra quelle previste dal D.Lgs 36/2023.

Le spese sostenute nel limite di cui al presente articolo, sono corredate dai seguenti atti amministrativi:

- a. determina a firma del dirigente scolastico nella quale sono esplicitate le sequenze normative e giuridiche inerenti a: ricorso al tipo di contrattazione adottata, l'oggetto dell'acquisto e la disponibilità finanziaria nell'aggregato di spesa pertinente, nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;
- b. richiesta dell'offerta spedita al fornitore prescelto;
- c. offerta o preventivo del fornitore;
- d. dichiarazione del fornitore di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023
- e. decreto di affidamento fornitura;
- f. ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l'indicazione del CIG e della dichiarazione del conto dedicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n°136 e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della Legge 144/99 e successiva legge 16/11/2003, n° 3;
- g. verbale di collaudo per i beni soggetti ad inventario;
- h. fattura rilasciata dalla ditta;
- i. modello DURC

B) - Acquisizione di forniture e servizi per importi superiori a Euro 10.000 e inferiori a Euro 140.000

Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, per l'acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a € 140.000,00 e superiori a € 10.000,00, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, il Consiglio di istituto delibera l’applicazione dell'art. 50 c. 1, lett. b) del D.lgs 36/2023, prevedendo l’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

La scelta del fornitore nell'ipotesi di affidamento diretto può avvenire attraverso indagine di mercato condotta tramite consultazione di siti web oppure comparazione delle offerte presenti sul mercato elettronico della PA oppure avviso pubblico per la manifestazione di interesse.

Successivamente il Dsga o l’ufficio amministrativo procede, ai sensi dell’art 24 del D.Lgs 36/2023 alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, considerato il miglior offerente, accedendo **al fascicolo virtuale dell'operatore economico** che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.

L'affidamento avverrà in ogni caso nel rispetto dei principi enunciati all'art. 1 del presente regolamento e in linea con il D.lgs 36/2023

B) - Acquisizione di forniture e servizi per importi superiori a Euro 140.000 e inferiori a Euro 143.000

Per l'acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori € 140.000,00 e inferiori a € 143.000,00 (IVA esclusa) al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, il Consiglio di istituto delibera l'applicazione prevista dal quaderno N1 del Ministero dell'Istruzione e del Merito di Febbraio 2024, prevedendo la procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

C)- Affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 143.000,00 – qualificazione delle stazioni appaltanti

Ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori".

Secondo il comma 2 del medesimo articolo 62, "Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate".

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 62, "Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:

- a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
- f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
- g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante".

Tenuto conto di quanto sopra indicato e delle indicazioni del Quaderno n. 1, Allegato 7, del Ministero dell'Istruzione e del Merito di Febbraio 2024, per l'attività negoziale, l'Istituto scolastico, che è attualmente amministrazione non qualificata, terrà conto dei seguenti parametri:

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI	
ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	QUALIFICAZIONE NON NECESSARIA Ricorso a PAD (es. MePA, PCP)
ACQUISTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	QUALIFICAZIONE NECESSARIA Ricorso a gare digitali

CONCESSIONE DI SERVIZI	QUALIFICAZIONE NECESSARIA
	Ricorso a gare digitali

Riepilogo procedure di affidamento (ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023)

Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 143.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di **importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo pari o superiore a 143.000 euro** e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Per le istituzioni scolastiche per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024 vale la seguente tabella pubblicata sul quaderno N1 febbraio 2024 del MIM

OGGETTO	IMPORTO (IVA esclusa)	PROCEDURA
Affidamento di e forniture e servizi	inferiore a € 143.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto
	Pari o superiore a € 143.000,00 e inferiore a € 143.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
Affidamento di lavori	Inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto
	Pari o superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
	Pari o superiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa) e inferiore a € 5.538.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 10 (dieci) operatori economici
	Pari o superiore a € 5.538.000,00 (IVA esclusa)	Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria

Per l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituzione Scolastica segue la seguente modalità, in ordine di priorità:

L'ISTITUTO SCOLASTICO ricorre:	
A	alle CONVENZIONI QUADRO stipulate da Consip S.p.A.

<p>B</p>	<p>in subordine al punto a, qualora una Convenzione quadro non sia attiva, ovvero, pur essendo attiva, non sia idonea per carenza di caratteristiche essenziali:</p> <p>b.1) ricorre, in via prioritaria, agli ACCORDI QUADRO stipulati da Consip o al SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE realizzato e gestito da Consip (SDA.PA.), ai sensi dell'art. 1, comma 583, della Legge n. 160/2019;</p> <p>b.2) in caso di carenza o di inidoneità degli strumenti di cui al punto sub (b.1), la scuola, nel rispetto del Codice e delle relative previsioni di attuazione, può scegliere se ricorrere, alternativamente:</p> <p>(i) al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) o altra PAD certificata;</p> <p>(ii) a procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti. Fermo restando l'obbligo generalizzato di approvvigionamento mediante il ricorso a Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., l'Istituto, ai sensi dell'articolo 46 del D.I. 129/2018, può espletare procedure di affidamento in forma associata/aggregata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti. Le reti di scuole costituiscono una forma di collaborazione inter-istituzionale per la gestione comune di funzioni e attività amministrativo-contabili, o di procedure connesse all'affidamento di contratti pubblici di lavori, beni e servizi.</p>
<p>C</p>	<p>Per determinate categorie merceologiche (SERVIZI E BENI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ) la scuola tiene in considerazione norme specifiche (es. art. 1, comma 512, della Legge 208/2015) che stabiliscono più stringenti obblighi di ricorrere a strumenti di acquisto e di negoziazione centralizzata messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni, Accordi quadro Consip, Me.PA, Sistema Dinamico di Acquisizione) o da altro soggetto aggregatore. Per tali categorie merceologiche, tali modalità di approvvigionamento si riferiscono a importi di qualsiasi valore (anche a quelli inferiori a € 5.000,00).</p>

Qualora l'Istituzione Scolastica ricorra al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (**Me.PA**), potrà utilizzare le seguenti modalità di acquisto:

- **Ordine diretto di Acquisto (OdA):** strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal Sistema;
- **Trattativa diretta:** strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche hanno la possibilità di negoziare con un unico operatore economico;
- **Confronto di preventivi:** modalità di negoziazione del Me.PA che, a differenza della Trattativa Diretta, può coinvolgere più operatori economici. Il Confronto di Preventivi opera attraverso inviti e può avere ad oggetto una singola categoria di bandi presenti sul MePA;
- **Richiesta di Offerta (RdO) semplice:** strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA, richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando con il criterio del minor prezzo;
- **Richiesta di Offerta (RdO) evoluta:** strumento mediante il quale le Istituzioni Scolastiche possono condurre un confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.PA, richiedendo agli stessi di formulare offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo.

ART. 6 – DECISIONE A CONTRARRE

1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento il DS, con apposito atto, adotta la decisione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L'atto deve almeno contenere:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei lavori, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
 - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - f) le principali condizioni contrattuali.
2. In caso di affidamento diretto, l'atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, ove richiesti.
3. L'affidamento diretto è perfezionato con un unico atto che contiene contestualmente la decisione di/determina a contrarre e l'atto di affidamento; in ogni caso il DS può adottare due atti separati.
4. Nella decisione di/determina a contrarre il DS individua il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3 Il Responsabile Unico del Progetto.
5. Il DS può delegare in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 1 bis del D.Lgs. 165/01 e dell'art. 44 c. 3 del DI n. 129/2018, lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori. Al D.S.G.A. compete la gestione del fondo economale.

ART. 7 - ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E INDAGINI DI MERCATO

Prima dell'avvio della procedura di affidamento diretto di lavori, beni e servizi, che avviene anche senza consultazione di più operatori economici, il DS può svolgere consultazioni preliminari di mercato a carattere informale, ferma restando la verifica di congruità del lavoro/bene /servizio che si intende affidare, al fine di scegliere soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali individuati tra gli iscritti alle piattaforme certificate di acquisto e, anche, in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

La consultazione del mercato può avvenire tramite l'acquisizione e il confronto di preventivi, la consultazione di cataloghi, anche del mercato elettronico, la comparazione di listini di mercato o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi di prezzi praticati ad altre Amministrazioni oppure mediante la pubblicazione di un avviso pubblico, diretto a sondare il mercato per conoscere la realtà pratica e le potenziali condizioni contrattuali, oppure tramite procedure telematiche offerte dal mercato elettronico.

L'avviso pubblico va pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e deve chiaramente esplicitare che tale attività è finalizzata ad una verifica delle potenzialità presenti nel mercato senza alcun vincolo per l'Istituzione scolastica.

Nelle procedure negoziate fino alle soglie di rilevanza europea, gli operatori economici che si intende consultare sono individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti su piattaforme certificate di acquisto.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal DS, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

ART. 8- RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

L'Istituzione scolastica, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante contratto, nomina il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. Il RUP è individuato tra i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 del Codice (art. 15 del Codice) ed il suo nominativo è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Il RUP può nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

La stazione appaltante può istituire una struttura di supporto al RUP, e può destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo (art. 15, comma 6, del Codice).

ART. 9- ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi procede, a seguito della determina del Dirigente scolastico, delle sue indicazioni e di quelle del presente Regolamento, all'istruttoria e alla procedura indicata nella decisione a contrarre (es. indagine di mercato per l'individuazione di un numero congruo di operatori economici idonei allo svolgimento del servizio o alla fornitura di un bene).

Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico, previa Decisione a Contrarre e delega, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi Me.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it, o da altra Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata, l'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero chiedendo offerta a più di un Operatore Economico con l'apposita procedura messa a disposizione dal sistema, oppure ancora, tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore (tabelle soglie).

Pur se non presente nel catalogo Convenzioni, il ricorso al catalogo MePA è da ritenersi obbligatorio per le categorie merceologiche relative alla fornitura di hardware e forniture informatiche varie e di connettività, così come prescritto dalle Leggi n. 296/2006, commi 449 e 450 – e n. 208/2015, art. 1, comma 512, così come chiarito anche dall'Autorità di Gestione (ADG) del Ministero dell'Istruzione e del Merito per i PON con apposita FAQ per i fondi FESR 2014-2020.

ART.10 - INVITI A PRESENTARE OFFERTA, SELEZIONE E INDIVIDUAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del lavoro o alla fornitura del servizio o del bene, si provvederà ad inoltrare agli stessi, contemporaneamente, la lettera di invito a presentare offerta contenente, anche in separati allegati, i seguenti elementi minimi:

- a. Principali clausole contrattuali quali l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto con esclusione dell'IVA eventuali penali e termini temporali per l'esecuzione della prestazione, nonché schema vero e proprio di contratto e di capitolato tecnico se predisposti;
- b. I requisiti generali di idoneità professionale e gli eventuali economico-finanziari e tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c. eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- d. il termine di presentazione dell'offerta e il periodo in giorni di validità della stessa;
- e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f. il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi a base della valutazione/ponderazione delle offerte, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
- g. l'eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- h. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito;
- i. il nominativo del RUP.

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 108 D.Lgs. 36/2023, il Dirigente provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 93 del medesimo Codice dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante apposito verbale, l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108, comma 3, il RUP procede alla valutazione delle offerte pervenute e all'individuazione della migliore offerta.

L'individuazione dell'Affidatario è sempre effettuata dal Dirigente Scolastico con apposito Provvedimento, nel quale si attesta il possesso dei requisiti dell'O.E. affidatario oppure contenente apposito elemento accidentale di sospensione dell'efficacia che rimanda alla effettiva verifica dei requisiti generali e speciali dell'operatore economico individuato come miglior offerente.

ART. 11 – DSGA, UFFICIO ROGANTE E COMMISSIONI DI GARA

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è titolare dell'istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal dirigente scolastico e cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

Il DSGA ha anche il compito di procedere alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, considerato il miglior offerente.

Il Dirigente scolastico, per la valutazione delle offerte, nomina un'apposita commissione, ai sensi degli artt. 51 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023, rispettivamente per gli acquisti sotto-soglia europea e per gli acquisti sopra la soglia europea.

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto (artt. 51 e 93 del Codice).

Negli altri casi, l'apertura e l'esame delle offerte è rimessa direttamente al RUP, eventualmente coadiuvato dalla struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Codice, o da un seggio di gara istituito ad hoc, di cui all'art. 93, comma 7, del medesimo Codice.

La commissione deve essere nominata con determinazione del Dirigente Scolastico, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ex art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. Con l'atto di nomina della commissione vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente. La commissione, quanto alla sua composizione, è costituita da un numero di componenti dispari, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. All'atto di nomina della commissione giudicatrice possono essere nominati anche componenti supplenti. Il Presidente della commissione può essere il Dirigente Scolastico o il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il segretario verbalizzante, essendo privo di potere di voto e svolgendo funzioni di mero supporto burocratico ai compiti valutativi e decisionali appartenenti esclusivamente alla commissione, non va computato nel novero dei membri della commissione giudicatrice, che costituisce un collegio perfetto con riferimento esclusivamente ai suoi membri effettivi (Cons. Stato, 5/2/2018, n. 695; Cons. Stato Sez. V, Sent., 23/06/2016, n. 2812). Le relative funzioni di Segretario possono essere svolte anche dal RUP, poiché «[...] la natura delle funzioni ausiliarie e documentali del segretario non consente di ravvisare alcuna ragione di incompatibilità con il ruolo di RUP» (Cons. Stato, 26/1/2018, n. 569).

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. I commissari sono, di regola, dipendenti in servizio presso le Istituzioni Scolastiche, sufficientemente e adeguatamente qualificati, nonché esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e in possesso di comprovati requisiti di moralità e professionalità.

In mancanza di adeguate professionalità in organico, le Istituzioni Scolastiche possono scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di tali componenti esterni dovranno avvenire secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 3, del Codice.

Con riferimento alla possibilità per il RUP di far parte della commissione, l'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che «Della commissione giudicatrice può far parte il RUP». Per le sole procedure di aggiudicazione sotto-soglia europea, l'art. 53 specifica che in tali casi «alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente».

ART. 12 – SCELTA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A seconda della singola procedura negoziale, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti:

- sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV), che tiene conto, oltre al prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, l'affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato;

- o sulla base del miglior prezzo di mercato o del costo (prezzo più basso), seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'Allegato II.8 al D.Lgs. n. 36/2023, con riguardo al costo del ciclo di vita.

Con specifico riferimento alle procedure sotto-soglia europea, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, e, nello specifico, per le procedure negoziate senza bando di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) del medesimo articolo, l'Istituto scolastico decide con piena discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, potendo procedere all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice:

- a. quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 %;
- b. per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 %.

L'Istituto scolastico, ai sensi dell'art. 108 del Codice, nel caso in cui scelga il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, ha l'obbligo di fissare un tetto massimo solo nei casi previsti dalle lettere a) e b) del periodo che precede.

Per appalti sopra-soglia europea, il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo costituisce la regola generale; il criterio del minor prezzo costituisce ipotesi eccezionale alla quale è possibile ricorrere solo se sussistono i presupposti previsti dalla normativa che, dovranno essere adeguatamente motivati nella determina a contrarre e nella *lex specialis*, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Nelle procedure sopra-soglia europea il criterio del minor prezzo può essere utilizzato solo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 del Codice;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa).
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- gli affidamenti di appalto integrato;
- i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Art. 13 AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di esito positivo delle verifiche, il RUP dispone l'aggiudicazione definitiva, anche in presenza di una sola offerta congrua, conveniente e idonea.

Il RUP può, motivatamente, disporre di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione disposta dall'organo competente è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/202352.

Ove non sia stato motivatamente differito – compatibilmente al principio della sollecita esecuzione – il termine di stipulazione del contratto è pari a giorni 60 (giorni 30 per i contratti sottosoglia) dall'efficacia dell'aggiudicazione, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (stand still) fatta eccezione per:

- 1) le procedure in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- 2) gli appalti basati su un accordo quadro;
- 3) gli appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- 4) i contratti di importo inferiore alle soglie europee (ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice).

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta: l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, che sono compito del DSGA.

Il Direttore SGA è addetto alla conservazione degli atti di aggiudicazione e curerà gli adempimenti di pubblicità e trasparenza delle attività contrattuali, ai sensi dell'art.48 del D.I. 129/2018.

ART. 14 - STIPULA DEI CONTRATTI

Il DS stipula il contratto con l'operatore economico individuato nelle modalità previste dall'art. 18 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici. In caso di procedura negoziata, oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio

2014. Assicurando, comunque, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale ed operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

Il contratto è perfezionato previa:

- a) acquisizione del DURC e dell'autocertificazione dell'operatore economico circa l'insussistenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti;
- b) verifica delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) richiesti ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023.

L'autocertificazione di cui al punto a) è consentita per gli affidamenti diretti inferiori a € 40.000 e controllata anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Le verifiche del possesso dei requisiti per gli affidamenti superiori a € 40.000,00 avverrà attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo

95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento

indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera d'invito/riciesta preventivo/avviso pubblico/bando di gara e deve di norma includere, oltre alle condizioni di esecuzione, il corrispettivo previsto, le modalità di pagamento, clausola rescissoria in caso di sopravvenuta convenzione CONSIP e specifiche clausole che prevedano la risoluzione dello stesso ed eventuali penali in caso di successivo accertamento di mancanza dei requisiti richiesti o di inadempienza e/o di esecuzione in danno. Il contratto deve avere termini di durata certi. La durata non può essere modificata in corso di esecuzione del contratto, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

In caso di affidamenti conseguenti a procedure negoziate, per importi superiori a quelli dell'affidamento diretto (€ 150.000 per i lavori e € 143.000 per le forniture di beni e servizi), il contratto sarà stipulato solo una volta divenuta efficace l'aggiudicazione e decorsi almeno trentacinque giorni dalla comunicazione della medesima, salve eventuali le ipotesi di deroga alla regola dello stand still.

Inoltre, il contratto potrà essere sottoposto alle clausole di revisione prezzi, ai sensi dell'art.60 c.2 del D.Lgs. 36/2023 che così recita: "...Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. ..."

ART. 15 - ESECUZIONE

L'esecuzione dei contratti, ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Codice, è diretta dal **RUP**, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del **direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)** o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità.

Nell'ambito delle proprie funzioni, il RUP accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate a ognuno dei soggetti sopra indicati.

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture (art. 114, comma 7, del Codice), le funzioni e i compiti del DEC sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dall'Istituto in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

In casi specificamente previsti dalla normativa vigente, anche per i contratti di servizi e forniture potrà essere nominato un DEC diverso dal RUP. L'art. 114, comma 8, del Codice, dispone che l'Allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza – per qualità o importo delle prestazioni – per cui il DEC deve essere diverso dal RUP. In particolare, si considerano servizi di particolare importanza (art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14) gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento

ART. 16 - ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ

1. La Legge n. 208/2015 all'art. 1, c. 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione).

2. Per tali categorie merceologiche, l'obbligo di ricorrere a strumenti messi a disposizione da Consip (ad es., Me.PA.) si riferisce agli acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000 euro, non risultando in tali casi applicabile l'esonero previsto dall'art. 1, c. 450 della L.296/2006 (come modificato dall'art. 1, c. 130 della legge n. 145/2018).

ART. 17 - ACQUISTI EXTRA CONSIP E PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATE

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione CONSIP deve essere subordinata alla preliminare verifica della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni CONSIP ovvero alla mancanza delle "caratteristiche essenziali" dei beni/servizi annualmente definite e pubblicate dal MEF.

Qualora all'esito della verifica risulti la indisponibilità della convenzione CONSIP ovvero emerge la mancanza di caratteristiche essenziali congruenti con il fabbisogno dell'Istituzione scolastica, il DS/RUP attesta di aver provveduto alla verifica stessa, dando adeguato conto delle risultanze della medesima e documentando la mancanza del bene o servizio (ad es. stampa della schermata visibile a video relativa all'esito della verifica e acquisizione a protocollo).

L'amministrazione scolastica può procedere ad acquisti autonomi (fuori convenzione CONSIP) esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dal Dirigente Scolastico e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (L. 208/2015, c. 510. Nota MIUR n. 1711/2019, Quaderno n. 1, giugno 2019).

L'amministrazione scolastica può procedere ad approvvigionamenti per acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli strumenti d'acquisto e di negoziazione CONSIP (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o altre piattaforme digitali certificate, esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata del Dirigente Scolastico, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'ANAC e all'AgID (L. 208/2015, cc. 512 e 516. Quaderno n. 1, luglio 2020).

Resta pertanto possibile procedere ad acquisti "extra CONSIP" nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di indisponibilità di convenzione attiva CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
- b) in caso di quantitativi minimi di acquisto superiori a quanto necessario per la scuola o quando, in considerazione delle caratteristiche specifiche del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non sia oggetto di convenzione CONSIP;
- c) qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Per tutti i contratti stipulati mediante procedure autonome, al di fuori delle convenzioni CONSIP, si procederà ad esercitare la facoltà di recesso se l'operatore economico non acconsentirà a modificare il contratto secondo le condizioni migliorative fornite da CONSIP con convenzioni sopraggiunte successivamente alla stipula del contratto stesso.

ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).

A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

ART. 19 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

L'Istituzione scolastica procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice.

In ossequio a detto principio è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

L'Istituzione scolastica può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatte salve le seguenti ipotesi:

- il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

- non si applica il principio di rotazione per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;

È, in ogni caso, consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

ART. 20 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DEFINITIVE

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, l'Istituzione scolastica non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Qualora richiesta, l'ammontare della garanzia provvisoria non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

In casi debitamente motivati è facoltà dell'Istituzione scolastica non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti in esame oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale ed è soggetta alla disciplina di cui all'art. 117 del Codice.

ART. 21– REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

La partecipazione di un operatore economico alla procedura di affidamento di servizi, lavori e forniture è subordinata al possesso dei requisiti indicati dagli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica), 97 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti), 98 (Illecito professionale grave).

L'Istituzione scolastica, prima di procedere all'aggiudicazione, richiede agli operatori economici selezionati la presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà volta a provare il possesso dei requisiti generali e di quelli speciali eventualmente richiesti in riferimento alla particolare esigenza da soddisfare e/o alla peculiare natura dell'oggetto contrattuale, di cui all'art. 100 del Codice.

La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli su richiamati e dell'art. 96 del Codice.

ART. 22 – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94, nonché l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni (art. 99 del Codice).

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo

virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a \40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'Istituzione scolastica verifica dette dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. L'individuazione dei criteri sulla base dei quali la stazione appaltante procede alla verifica a campione dei requisiti richiesti è rinviata ad apposito regolamento.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Istituzione scolastica provvede all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART. 23 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, l'Istituzione scolastica può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione (art. 50, comma 6, del Codice).

ART. 24 -COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I contratti stipulati dall'Istituzione scolastica sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 116 del Codice).

Per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'Istituzione scolastica può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto (art. 50, comma 7, del Codice).

ART. 25 - DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI

L'Istituzione scolastica assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; garantisce l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e opera secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

In attuazione del principio di digitalizzazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, introdotto dagli artt. 19 e ss. del nuovo Codice dei contratti pubblici, l'Istituzione scolastica è tenuta all'osservanza delle regole di seguito indicate:

- le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del Codice e del Codice dell'Amministrazione Digitale, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (art. 19, comma 3, del Codice);

- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del Codice; le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma (art. 25, commi 2 e 3, del Codice);
- la richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);
- in virtù del Comunicato del Presidente A.N.AC del 18 dicembre 2024, fino al 30 giugno 2025 (salvo proroga), è possibile ricorrere all'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP di A.N.AC per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'art. 23 del Codice e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'art. 25 del Codice (art. 22, comma 1, del Codice);
- per ciascuna procedura di affidamento è necessario trasmettere, attraverso le piattaforme telematiche ex art. 25, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'art. 23 del Codice i dati individuati dall'A.N.AC con la delibera n. 261 del 20 giugno 2023;
- presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e dei requisiti di cui all'art. 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 100 che l'operatore economico inserisce (art. 24 del Codice); il ricorso al fascicolo virtuale dell'operatore economico è obbligatorio per le verifiche relative ad affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- la pubblicità degli atti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 27 del Codice), secondo le modalità operative individuate dalla delibera dell'A.N.AC n. 263 del 20 giugno 2023, recante “Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici”;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP; tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione (art. 28 del Codice e delibera A.N.AC n. 264 del 20 giugno 2023).

ART. 26 – ACQUISIZIONE DEL CIG

L'Istituzione Scolastica ha l'obbligo di richiedere, per ogni procedura di affidamento, il “Codice Identificativo di Gara” (CIG).

A decorrere dal 1° gennaio 2024 la richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

In deroga per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, in virtù del Comunicato del Presidente A.N.AC del 18 dicembre 2024, fino al 30 giugno 2025 (salvo proroga), è possibile ricorrere all'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP di A.N.AC per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Sono esclusi dall'obbligo di acquisizione del CIG, tra gli altri:

- le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.lgs. n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale) qualora il contratto venga stipulato direttamente con l'esperto individuato;
- le spese effettuate con il Fondo Economale per le Minute Spese;
- i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri;

- l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi.

ART. 27– FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (FVOE) E CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI PUBBLICI

a. La verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione è svolta tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/06/2023.

L'Istituzione scolastica utilizza la sezione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) relativa al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 36/2023), che raccoglie informazioni, dati e documenti relativi a singole procedure negoziali. Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) è infatti conservato presso la BDNCP e consente la verifica dell'assenza di causa di esclusione di partecipazione alle gare, i dati e i documenti relativi ai requisiti inseriti dall'Operatore Economico.

c. L'Istituto utilizza e inserisce i dati nel Casellario Informativo dei contratti pubblici, ulteriore sezione della BDNCP, dove sono annotati notizie, informazioni e dati relativi agli operatori economici. Tali dati confluiscono nel FVOE al fine di consentire la verifica dei requisiti in possesso dei fornitori.

d. L'Istituto verifica i requisiti degli operatori economici sia in fase di partecipazione sia in fase di esecuzione. Tale modalità di verifica è obbligatoria per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata e, quindi, anche per gli affidamenti diretti, secondo quanto precisato da A.N.AC. (FAQ A.3).

e. Il Responsabile Unico del Progetto o altra figura dallo stesso delegato accede direttamente in apposita piattaforma al FVOE e richiede i documenti oggetto di verifica. I documenti sono scaricati dall'Istituto e conservati digitalmente nella pratica di pertinenza.

ART. 28– PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI E PUBBLICAZIONE AI FINI DELLA TRASPARENZA

a. L'Istituto assolve agli obblighi di pubblicità legale (es. pubblicazione di bandi di gara), mediante la trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), sulla base di quanto previsto dal provvedimento A.N.AC. n. 263 del 20 giugno 2023.

b. Ai fini della trasparenza, l'Istituto segue le vigenti disposizioni normative e pubblica sul proprio sito web – in Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente” – e su eventuali piattaforme deputate le documentazioni obbligatorie, compresa quella del soggetto aggiudicatario, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, del D. Lgs. n. 33/2013, dell'art. 27 e ss. del D.Lgs. 36/2023).

c. Ai fini della trasparenza, l'Istituto pubblica nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale tutti i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato 1) alla Delibera n. 264 del 20 giugno 2023.

d. Il Dirigente scolastico aggiorna semestralmente il Consiglio di Istituto in merito ai contratti affidati dall'Istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia

2. Sono disapplicate le disposizioni del Regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'Istituto ed è affidato al Dirigente per la relativa applicazione.

ART. 31- PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nelle sezioni "Albo on line", "Regolamenti" ed "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti".

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

ART. 32- FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina e individua le procedure comparative, le modalità e i criteri di scelta, nonché il relativo regime di pubblicità, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a esperti esterni all'Istituzione scolastica, mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività e insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali. La finalità è quella di garantire di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa o la realizzazione di progetti nazionali e comunitari, mediante l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli artt. 43, comma 3, 44, comma 4, e 45, comma 2, lettera h) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, l'Istituzione scolastica dovrà verificare l'impossibilità di soddisfare a tale esigenza mediante il personale in servizio presso l'istituzione scolastica; è fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

ART.33- INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E DEI REQUISITI OGGETTIVI

1. All'inizio dell'anno scolastico o quando se ne ravvisi la necessità, il dirigente scolastico, sulla base dei progetti di ampliamento o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF o di programmi nazionali e/o comunitari, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti a esperti.

2. Il Dirigente verifica, innanzitutto e prioritariamente, che le necessità di particolari prestazioni professionali a opera di esperti possa essere soddisfatta con il personale in servizio presso l'Istituzione scolastica attraverso interpellati interni.

3. Nel caso di non disponibilità e/o di mancanza di specifiche competenze all'interno dell'Istituzione scolastica, il Dirigente, tenendo conto delle mansioni esigibili, decide per avvisi pubblici che riconoscano prioritariamente il conferimento dell'incarico a dipendenti di altre istituzioni scolastiche o di altre amministrazioni pubbliche nell'ottica delle collaborazioni plurime.

4. Nel caso in cui sia gli avvisi interni sia quelli destinati ad altri dipendenti pubblici diano esito negativo in termini di disponibilità, il Dirigente procede a indire una procedura di selezione mediante un avviso pubblico, rinvenibile sul sito dell'Istituzione scolastica. L'Amministrazione potrà eventualmente anche inviare lettere di invito a specifici individui, che dovranno però dare seguito ad avviso pubblicato, rispondendo alla procedura selettiva.

5. Sia nell'Avviso sia nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- tipologia contrattuale;
- compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- i criteri attraverso i quali avviene la comparazione

6. Nel medesimo avviso è individuato un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la presentazione delle candidature, dei curricula e delle relative offerte.

7. Dell'esito della procedura comparativa è data la medesima pubblicità mediante il sito internet.

8. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

- a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- b. godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

9. Non possono partecipare alla procedura in esame:

- coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2);
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
- coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
- coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità dell'interdizione;
- i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

10. Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

11. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albo con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all'interpretazione autentica fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DPF) nella Circolare n. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria, oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale sia quella triennale.

Il ricorso a una collaborazione esterna avviene secondo le modalità di seguito indicate:

1. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari per portare a termine il progetto o in casi particolari.
2. Il contratto è stipulato con esperti che, per la loro posizione professionale, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento richiesto.
3. Se dipendente pubblico, l'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29 novembre

ART. 34- INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

1. REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le corrette procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto. Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste, in relazione alla opportunità ed all'interesse di utilizzare, in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto, risorse ed esperienze immediatamente presenti nel territorio di riferimento dell'Istituto. I candidati devono, di norma, essere in possesso del titolo di studio di livello universitario idoneo alla fattispecie della prestazione professionale richiesta. Si potrà prescindere dal possesso della laurea in caso di stipula di contratti d'opera che possano essere svolti da soggetti che esercitino attività specialistica e risultino iscritti presso albi o appartengano ad ordini professionali, o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di adeguata documentazione in merito alla specifica esperienza maturata nel settore.

- Titoli culturali, accademici e professionali: - titolo di studio - master o corsi di alta formazione/specializzazione - curriculum del candidato rapportato alle pregresse esperienze di lavoro rapportate all'attività o al progetto - esperienze metodologiche/didattiche - attività di libera professione nel settore - attività di docente/esperto in corsi di formazione/aggiornamento - pubblicazioni ed altri titoli - competenze specifiche richieste per il singolo progetto/attività;
- Criteri per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati: - livello documentato di qualificazione professionale e scientifica - congruenza dell'attività professionale o scientifica con gli specifici obiettivi del progetto/attività - esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto positivamente valutate;
- Per particolari prestazioni professionali in cui viene ritenuta insufficiente la partecipazione di un soggetto persona fisica, si interpellano soggetti esterni con personalità giuridica quali associazione o società in possesso dei requisiti necessari per espletare il servizio richiesto, o di collaborare alla realizzazione di un determinato progetto. In tale ipotesi si dovranno comunicare i nominativi e produrre i curricula dei soggetti che, per conto delle stesse presteranno la formazione e che dovranno essere comunque in possesso dei requisiti sopra indicati.

35- PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi ai progetti/attività ed insegnamenti per i quali di volta in volta si dovrà procedere al conferimento degli incarichi dovranno sempre indicare:

- l'oggetto della prestazione;
- modalità e termini per la presentazione delle domande;
- i requisiti ed i titoli richiesti che saranno oggetto della valutazione
- l'elenco di tutta la documentazione richiesta e da produrre
- la durata del contratto
- termini di inizio e di conclusione della prestazione.

36- INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

Gli Esperti esterni cui conferire gli incarichi a mezzo specifici contratti di prestazione d'opera occasionale intellettuale sono selezionati da una commissione o dal Dirigente scolastico, secondo l'entità dell'importo previsto.

La valutazione sarà effettuata, sulla base dei requisiti professionali e dei criteri di selezione esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali del presente Regolamento di cui al comma 1.

Ad ogni singolo curriculum vitae viene attribuito un punteggio che valuti sia gli elementi professionali sia quelli di corso studiorum; in particolare, il Dirigente potrà esplicitare la valutazione in base:

- alla qualificazione professionale;
- all' esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- alla qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- agli ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione;
- alla pregressa esperienza presso Amministrazioni pubbliche o private o istituzioni scolastiche.

L'avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci.

ART. 37-TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Nel caso in cui l'Istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 CCNL del 29/11/2007. Tale collaborazione sarà oggetto di una lettera di incarico.

Nel caso in cui, invece, l'Istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 165/2001.

Pertanto, nel caso in cui l'Istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano

Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

ART. 38– RICORSO ALLA COLLABORAZIONE PLURIMA, AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

a. Ai fini del conferimento di incarichi a dipendenti di altra amministrazione pubblica, viene richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lg.s 30 marzo 2001, n. 165, la quale deve essere resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli ordinari obblighi di servizio.

b. Nel caso di dipendente di altra pubblica amministrazione, viene sottoscritta apposita lettera di incarico per collaborazione plurima, venendosi a instaurare una collaborazione ai sensi dell'art. 35 o 57 del CCNL del 29/11/2007 (cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017).

c. L'elenco dei conferimenti o contratti stipulati con i soggetti di cui ai precedenti articoli è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. 165/2001.

ART. 39 – STIPULA, DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1) L'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

2) Nei confronti della candidata/del candidato individuato a seguito di selezione comparativa, il Dirigente provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti. Nel contratto devono essere specificati, di norma, i seguenti contenuti:

- Le parti contraenti;
- l'oggetto della prestazione-collaborazione descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- il progetto di riferimento;
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione (durata del contratto);
- il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, erariali e della percentuale dei contributi da versare a carico dell'Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l'attuazione del progetto;
- le modalità e i tempi del pagamento del corrispettivo;
- l'eventuale compito di vigilanza delle alunne e degli alunni;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale nonché le penali da applicare in caso di recesso unilaterale

del fornitore e/o in caso di fornitura difforme da quanto previsto nel contratto (possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non -presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione);

- indicazione del foro competente in caso di controversie, che è quello della sede dell'Istituzione scolastica;
 - l'informativa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;
- 3) Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso di tali competenze.
 - 4) Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati al momento di affidamento dell'incarico.
 - 5) A seconda della tipologia di attività, potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente per l'Amministrazione.
 - 6) Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
 - 7) L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività.
 - 8) La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diverso espresso accordo scritto, in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 40– IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.44 comma 4 del D.I. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.
-

ART. 41 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

- a. Il dirigente scolastico, anche tramite un suo delegato, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
- b. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
- c. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il dirigente, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
- d. Il dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

ART. 42 – MISURA DEI COMPENSI

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- a. del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o all'associazione;

- b. delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o dall'associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta. Può essere previsto anche un pagamento forfettario, ove più conveniente per l'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti per specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori. È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

- a. Agli esperti interni alla scuola il compenso è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico, salvo diversa disposizione prevista negli appositi avvisi di finanziamento e nelle relative lettere di autorizzazione, e fatti salvi altresì altri compensi concordati nella contrattazione integrativa d'Istituto, quando la norma demanda a quest'ultima di doverne stabilire il compenso orari.
- b. Per il personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività, come il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle annesse al CCNL: l'art. 2233 del Codice civile precisa che, in ogni caso, il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Pertanto, qualora siano richieste professionalità tali da giustificare il superamento, nello stabilire il compenso, si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/1995 oppure alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/2/2009. Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, nell'affidare l'incarico, sarà necessario motivarlo adeguatamente, in quanto le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggiore compenso.

Inoltre, per gli esperti da utilizzare nei progetti di ampliamento dell'offerta formativa e per le attività specifiche programmate dall'Istituto Comprensivo, (tra cui le attività di formazione e di aggiornamento per il personale) il Dirigente scolastico provvede a definire il compenso massimo in relazione a tutti i parametri oggettivi di affidamento dell'incarico di cui al presente regolamento (budget affidato per il progetto, durata, ore da destinare, complessità, continuità, curriculum vitae ecc...)

ART. 43 – CRITERI PER LA SELEZIONE PERSONALE INTERNO

Gli esperti interni coinvolti nei progetti finanziati nell'ambito dei Fondi strutturali o dei progetti PNRR e di altri enti in genere, sono selezionati in base alla valutazione dei curriculum vitae tenendo presente dei criteri di seguito indicati in ordine di priorità:

- a) titolo di studio, specializzazione, master e corsi di aggiornamento coerenti con l'area progettuale d'interesse;
- b) attività professionali coerenti con l'area progettuale di riferimento;
- c) collaborazioni con enti di formazione e ricerca;
- d) pubblicazioni di natura inerente all'incarico.

ART. 44 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il presente Regolamento, in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento potrà essere soggetto a revisione, sulla base delle novità normativo-legislative, di chiarimenti o di indicazioni da parte delle competenti Autorità.

Il presente documento viene allegato al Regolamento d'Istituto ed è da considerarsi sua parte integrante.